

TI_GERICHTE 30.2014.10 vom 26. November 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2014.10_d20131126

FR: TI_GERICHTE 30.2014.10 du 26 novembre 2013

IT: TI_GERICHTE 30.2014.10 del 26 novembre 2013

Regeste

Contributi dovuti da indipendente x 2008. Nuovo art.9 cpv. 4 LAVS prevede che il reddito netto comunicato dall'autorità fiscale sia riportato al lordo. Eccezione prevista da recente STF: se la comunicazione fiscale attesta chiaramente e senza dubbio che dal reddito non è stata fatta alcuna deduzione

Erwägungen

E. 30

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313). Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 consid. 5a). 2.7. Pendente causa la Cassa di compensazione ha proposto all'insorgente di considerare pari a Fr. 115'238.- il suo reddito aziendale lordo e quindi di ritenere questa somma quale reddito soggetto a contribuzione, senza dunque più procedere con l'art. 9 cpv. 4 LAVS e, di conseguenza, senza aggiungere i contributi. L'assicurato ha accettato questa proposta, visto che rispecchia la sua richiesta ricorsuale. Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica. Nella recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nella STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte

ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Nel caso giudicato nella sua sentenza di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto. Dal canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3). L'Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4). Secondo l'interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5). La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6). Nel primo caso giudicato da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto, il TCA ha concluso che il

reddito accertato fiscalmente era lordo ed ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza dunque applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Anche nella seconda controversia (30.2014.8) il TCA ha potuto accertare che il reddito da attività indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto che, separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi versati durante il 2008. 2.8. Il caso concreto non differisce dalle tre fattispecie appena esposte. In effetti, è indubbio che l'importo di Fr. 115'238.- si riferisca al reddito da attività indipendente conseguito dal ricorrente nel 2008, come peraltro confermato da entrambe le parti. Inoltre, dalla dichiarazione di imposta e dal conto economico del 2008 prodotti dall'assicurato (doc. C), risulta chiaramente che il reddito di Fr. 115'238.- conseguito dalla sua attività indipendente è al netto delle spese che l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). Tuttavia, come emerge palesemente sia dalla notifica di imposta IC 2008 prodotta dall'assicurato (doc. A) sia dal conto economico (doc. C), questo importo non comprende però anche i contributi AVS/AI/IPG, visto che egli non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme alle altre spese professionali, né dal reddito netto inserendoli nella dichiarazione d'imposta al punto 11.1. Come noto, questi contributi restano a carico del ricorrente, visto che spetta all'assicurato pagarli separatamente alla Cassa di compensazione mediante acconti a dipendenza del reddito aziendale conseguito negli anni precedenti (art. 14 LAVS). Ciò significa che poiché l'assicurato non ha effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante l'anno 2008 (doc. 4: Fr. 4'483,80), la Cassa di compensazione non poteva ritenere l'importo di Fr. 115'238.- quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG che, riportato al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, dà un reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 127'331.-. Infatti, così facendo la Cassa di compensazione ha considerato due volte, nel reddito da attività lucrativa dell'assicurato, i contributi personali: la prima volta, laddove ha ritenuto un reddito di Fr. 115'238.- comprensivo dei contributi di Fr. 4'483,80 versati nel 2008 dall'interessato e la seconda volta quando ha calcolato in Fr. 12'093.- i contributi da pagare, sempre per il 2008. Stante quanto precede, per l'anno 2008 l'importo di Fr. 115'238.- costituisce, senza alcun dubbio, il reddito lordo da attività indipendente dell'assicurato. Di conseguenza, in virtù della recente DTF 139 V 537 consid. 6, secondo cui se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, non si deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Ne discende, dunque, che, trattandosi manifestamente di un reddito lordo, l'importo di Fr. 115'238.- deve essere posto come tale, in via eccezionale, alla base del calcolo dei contributi personali dell'assicurato e, pertanto, il principio di cui all'art. 9 cpv. 4 LAVS non deve essere qui applicato (STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014), come l'amministrazione ha riconosciuto pendente causa. La decisione impugnata deve essere dunque annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per calcolare nuovamente i contributi personali per l'anno 2008, considerando quale reddito soggetto a contribuzione l'ammontare di Fr. 115'238.-. 2.9. Vincente in causa, l'insorgente avrebbe diritto a delle ripetibili. Infatti, secondo l'art. 61 lett. g LPGa il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento (per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89

consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef , Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteienschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 180 segg.). L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (consid. 7 non pubblicato in DTF 139 V 289; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher , Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394). Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un avvocato che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere un'indennità per la sua attività personale non sono dati (STFA H 388/99 del 20 novembre 2001, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7). Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non ha impedito notevolmente l'attività professionale dell'assicurato (il ricorso riprende in tre pagine il contenuto dell'opposizione, di una paginetta e mezza) (STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014; STCA 30.2007.60 del 18 dicembre 2007; STCA 30.2006.36 del 5 febbraio 2007). La pretesa d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere negata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.